

N. 9436/10 Sent.

N. [REDACTED] Reg. Gen.

N. 13292/10 Cron.

N. 5637/10 Rep.

CONTRIBUTO UNIFICATO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA

Nella persona del Giudice Unico, dott. Alessandro Girardi, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa in materia bancaria, nr. [REDACTED] di r.g., iscritta a ruolo il 29.3.2007, promossa con atto di citazione del 22.11.2006

DA:

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] e dall'avv. [REDACTED]

ATTORE

CONTRO

BANCA [REDACTED], con sede in Padova, p.ta [REDACTED], n. [REDACTED], in persona del suo Presidente p.t., rapp.ta e difesa in forza di mandato generale alle liti not. [REDACTED] di [REDACTED] del 9.7.1996 rep. 45889, racc. 6900, dall'avv. [REDACTED] del Foro di Padova, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via [REDACTED] n. [REDACTED].

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come precisate all'udienza del 27 gennaio 2010

Per l'attore: come in atto di citazione

Per il convenuto: come da comparsa di costituzione e come da memoria ex art. 183 c.p.c.;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 22/11/2006, la società attrice conveniva in giudizio la banca [REDACTED], per sentir accertare il rapporto di dare/avere con condanna alla ripetizione, ex art. 2033 C.C., in proprio favore di tutte le somme maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, indebitamente e illegittimamente addebitate trattenute dall'istituto di credito nella conduzione del rapporto bancario ordinario numero [REDACTED], intercorso tra le parti presso la filiale di Roma del convenuto istituto di credito.

Assunse l'attrice che la convenuta nel corso del rapporto, aveva applicato interessi ultralegali in difetto della prescritta forma scritta per determinazione del tasso imposta dall'articolo 1284 c.c. e dalla normativa di settore; aveva applicato l'anatocismo bancario in violazione del divieto di norma imperativa; aveva applicato la commissione di massimo scoperto in difetto della apposita pattuizione prescritta dall'articolo 117 tub e comunque senza fondamento causale; aveva applicato le valute in evidente violazione della normativa di settore e delle pattuizioni *inter partes* e aveva praticato spese non concordate.

Si costituiva in giudizio la banca convenuta contestando quanto dedotto e prodotto da parte, eccependo la mancata contestazione degli estratti conto con conseguente decadenza dal diritto; la natura di uso normativo della liquidazione trimestrale degli interessi, la carenza di buona fede contrattuale da parte l'odierno attore che non aveva tempestivamente contestato l'applicazione di interessi, perlomeno dopo il mutamento giurisprudenziale avvenuto nel 1999; eccepeva ancora la irripetibilità

degli interessi maturati ai sensi dell'articolo 2034 CC, la prescrizione degli interessi passivi periodicamente addebitati al correntista e la regolarità dell'addebito trimestrale degli interessi debitori a far data dal 1/4/2000 per effetto dell'applicazione della delibera CICR da parte della banca; contestava infine le doglianze relative alla commissione massimo scoperto e al computo delle valute. Depositata in giudizio le memorie di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c., veniva disposta consulenza tecnica di ufficio, all'esito della quale, all'udienza del 27 gennaio 2010 le parti precisavano le proprie conclusioni. Il giudice riservava la decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta da parte attrice è fondata e merita accoglimento, nei limiti di quanto specificato nel prosieguo.

Devono essere preliminarmente rigettate le eccezioni sollevate dalla Banca convenuta, circa l'intervenuta decadenza di parte attrice per mancata impugnazione degli estratti conto ricevuti della Banca, l'irripetibilità degli interessi maturati e pagati, in considerazione della natura di adempimento di obbligazione naturale, e circa l'intervenuta prescrizione.

Non è fondata l'eccezione relativa alla quiescenza compiuta da parte attrice all'operato della banca a causa della mancata contestazione degli estratti conto periodicamente comunicategli dalla banca.

Secondo l'opinione assolutamente prevalente, l'estratto conto deve essere considerato mero documento contabile, precisandosi che le relative operazioni bancarie in esso riassunte e menzionate (prelevamenti e versamenti), rappresentano l'esecuzione di un unico negozio, da cui derivano il credito ed il debito della banca verso il cliente. Pertanto la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quelli della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano (vedasi Cass. 11/3/1996 n. 1978).

Neppure sono fondate le eccezioni di irripetibilità degli interessi maturati ai sensi dell'articolo 2034 c.c. e l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione.

Quanto alla prima, come ormai acclarato dalla plurima giurisprudenza di merito, osta all'applicazione dell'articolo 2034 c.c., il fatto che gli interessi ultralegali siano stati effettivamente addebitati sul conto del cliente senza alcuna autorizzazione di questi, ma per determinazione unilaterale della banca e senza che si possa ritenere l'espressione di consenso sul punto da parte del correntista; è quindi da escludere la spontaneità del pagamento degli interessi ultralegali da parte del correntista, con conseguente inapplicabilità della disciplina dettata dall'art. 2034 c.c.

Quanto all'eccezione di prescrizione, deve evidenziarsi che l'azione promossa dal cliente nei confronti della banca per far valere la nullità di clausole contrattuali, come appunto quella di specie, è imprescrittibile ai sensi dell'art. 1422 c.c., mentre quella diretta a conseguire la ripetizione di somme non dovute è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale, decorrente dalla chiusura del rapporto, o nel caso di specie dal momento di proposizione della domanda giudiziale.

Come infatti affermato dalla Suprema Corte, *"il momento iniziale del termine prescrizione decennale per il reclamo delle somme indebitamente tratte dalla banca a titolo di interessi decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, come già ha ritenuto da questa Corte sia con riferimento al deposito bancario regolato in conto corrente, sia con riguardo al mandato - ove siano previste più prestazioni del mandatario e qualora le parti, come nella specie, non abbiano pattuito diversamente - , alla cui disciplina è soggetto prevalentemente il contratto di*

operazioni bancarie, qui ricorrente. Difatti, i contratti bancari di credito con esecuzione ripetuta di più prestazioni, sono contratti unitari, che danno luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi; perciò la serie successiva di versamenti, prelievi ed accreditamenti non dà luogo a singoli rapporti (costitutivi od estintivi), ma determina solo variazioni quantitative dell'unico originario rapporto costituito tra banca e cliente" (Cass. 84/2262).

In conformità a detto principio di diritto è stata disposta Consulenza tecnica di Ufficio volta a determinare il dovuto "nei limiti della prescrizione decennale computata a ritroso dalla notifica dell'atto di citazione".

Nel merito la banca convenuta ripropone argomentazioni volte ad ottenere il rigetto della domanda attore, già oggetto di ampia verifica giurisprudenziale e contrastate dall'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza sia della Corte di Cassazione che delle Corti di merito.

La più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha definitivamente escluso l'esistenza di quell'uso normativo che si riteneva idoneo a derogare al disposto dell'art. 1283 c.c. ed ha ritenuto l'illegittimità dell'uso negoziale fondante la pretesa degli istituti di credito.

Può convenirsi che la prassi bancaria oggi censurata godeva dell'opposto indirizzo della Suprema Corte che si era espressa costantemente ed pacificamente in senso favorevole all'anatocismo bancario dalla codificazione fino alla fine degli anni 90, ma da ciò non può trarsi, come chiede la Banca, la irripetibilità delle somme percepite trattandosi di questione di nullità, come tale imprescrittibile.

Ancora non può essere sostenuto che le singole operazioni e partite registrate in conto perdano la loro individualità per divenire esclusivamente parte della sommatoria di tutte le partite scritturate che formano il saldo, né che, anche qualora le singole partite mantengano la propria individualità, gli accrediti sul conto vadano a compensare il debito per interessi del correntista.

Le rimesse sul conto non si possono considerare pagamenti, trattandosi semplicemente di annotazioni (cioè di registrazioni contabili); esse non hanno pertanto la funzione di estinguere l'obbligazione debitoria, ma nell'ambito del rapporto di conto corrente di corrispondenza hanno la mera funzione di modificare la quantità di moneta di cui il correntista può, ex art. 1852 c.c., disporre in qualsiasi momento. Del resto il meccanismo previsto dall'art. 1194 c.c., mal si adatta alla concreta modalità operativa applicata al conto corrente bancario ove l'imputazione dei pagamenti è compiuta dalla banca in conto capitale, addebitando poi gli interessi scalari in sede di chiusura periodica del conto.

Si richiama quindi, in punto illegittimità degli interessi anatocistici applicati dagli istituti bancari, la giurisprudenza della Corte di Cassazione e delle Corti di merito.

SI ritiene inoltre di confermare in questa sede quanto già stabilito in sede di formulazione del quesito al consulente tecnico di Ufficio, circa la previsione del calcolo degli interessi convenzionali e dell'anatocismo trimestrale solo a far data dal 28 novembre 2003, allorché - è provato in atti - vi è stata conclusione per iscritto di nuova convenzione di apertura di credito.

Per il periodo precedente, a far data dalla deliberazione CICR, ritiene questo Giudice che le allegazioni e la documentazione versata in atti dalla convenuta siano inidonee a comprovare l'intervenuto accordo tra le parti sull'applicazione della citata delibera cicr e la decisione della Banca di applicare unilateralmente le disposizioni della citata delibera è inidonea a sanare l'accertata nullità, attesa la natura di norma suppletiva dell'art. 120 TUB, volta a sostituire autoritativamente una previsione contrattuale non conforme a legge, ma non a sanare l'originaria



3

inesistenza della clausola (sul punto è conforme la giurisprudenza di questo Tribunale).

Sulla base di quanto rilevato, ritiene questo Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il Consulente tecnico di Ufficio, ritenendo di dover condividere le metodiche di indagine, sia con riferimento allo scomputo della commissione di massimo scoperto, sia con riferimento all'individuazione, in conformità al quesito, del tasso di emissione dei BOT, ex art 117 tub.

Parte convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento della somma di € 39.166,83, di cui € 20.937,69 per la differenza tra gli interessi effettivamente dovuti e quelli applicati dalla banca per il periodo fino al 27.11.2003 (pag. 24 dell'elaborato peritale), € 16.986,35 per gli interessi indebitamente applicati dalla Banca nel periodo 2003 - 2006, ed € 1.242,79 per le maggiori competenze attive calcolate dal CTU.

A dette somme andranno aggiunti gli interessi legali dalla data della domanda all'effettivo saldo.

Quanto al superamento del tasso soglia agli effetti della legge sull'usura, rileva questo Giudice che parte attrice nelle proprie conclusioni prese nell'atto di citazione e ribadite poi in sede di precisazione conclusioni e di comparsa conclusionale, nulla abbia eccepito in relazione agli effetti giuridici del superamento del citato tasso soglia, per lo meno con riferimento al periodo successivo alla conclusione della convenzione del novembre 2003 (conclusioni integrate sul punto solo in sede di note di replica - punto tre sottolineato).

La mancata allegazione sia pur minima da parte attrice delle proprie pretese sul punto ne impedisce l'esame a questo Giudice (vedasi sulla natura di eccezione di parte Cass. 25.2.2005, n. 4092); atteso tuttavia l'accertamento da parte del CTU del superamento del tasso soglia, si ritiene di disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Padova.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, con distrazione al procuratore anticipatorio.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalle parti in epigrafe, così decide:

- condanna la convenuta alla restituzione di € 39.166,83, per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali dal di del dovuto al saldo;
- dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Padova.
- condanna altresì la banca alla rifusione delle spese di lite che liquida a favore del procuratore anticipatorio, in € 4.500,00 per onorari, diritti e spese, oltre contributo forfetario ed accessori fiscali;
- pone le spese di consulenza tecnica come già liquidate interamente a carico di parte convenuta.

Così deciso in Padova il 28 settembre 2010.

Il Giudice
Dott. Alessandro Girardi

Non risultano infissi sufficientemente allegati e presentati gli ulteriori danni di cui l'Atto chiede il risarcimento

LA PRESENTE SENTENZA È STATA DEPOSITATA IN
CANCELLERIA ADDI - 5 NOV. 2010

*Proceduto Trasmissione Atti
Aua Procura della Repubblica Padova
5-11-2010*

IL CANCELLIERE
Dott. Licio Ferraro